



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 32 ANNO 2019

SEDUTA DEL 22/03/2019 ORE 11:30

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO
DISTRETTUALE DI SERVIZIO STIPULATO IN DATA 30/10/2015
RELATIVO ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI "SANTA RITA"
DI SORAGNA.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 11:30 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Gianarturo Leoni, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
CONTINI GIANCARLO		ASSENTE
LEONI GIANARTURO	PRESENTE	
CAPELLI STEFANO	PRESENTE	
GUARESCHI ELISA	PRESENTE	
MARCHESI MARZIA		ASSENTE

Totale presenti: n. 3

Totale assenti : n. 2

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Vice Sindaco Gianarturo Leoni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DISTRETTUALE DI SERVIZIO STIPULATO IN DATA 30/10/2015 RELATIVO ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI "SANTA RITA" DI SORAGNA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi del titolo VI "Strumenti per la regolazione e la qualità del sistema integrato" della Legge regionale n. 2 del 12/03/2003 e delle delibere di Assemblea Legislativa e Giunta regionali attuative del titolo medesimo, da aprile 2009 è in corso la realizzazione di un percorso volto a introdurre la gestione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, mediante accreditamento;

VISTO:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 20 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il primo provvedimento attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari ed in particolare, il paragrafo n. 8 che disciplina la regolamentazione dei rapporti tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati;

CONSIDERATO:

- che in data 30/10/2015 è stato stipulato regolare contratto di servizio tra Comuni di Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Trecasali, Busseto, Polesine, Zibello, l'Azienda USL di Parma distretto di Fidenza (committenti) e Asp Distretto di Fidenza e Cooperativa Sociale Pro.Ges a r.l. (soggetti gestori) (reg scr priv n. 195 del 30/10/2015) per la regolamentazione del servizio da prestarsi presso Casa Residenza Anziani "Santa Rita" di Soragna per il periodo dal 01/11/2015 al 30/09/2020;

PRESO ATTO:

- che all'art. 26 del contratto di servizio richiamato, le parti interessate (Proges, ASP "Distretto di Fidenza" e Comune di Soragna) convenivano che gli allegati D, E, F, del contratto medesimo sarebbero stati oggetto di revisione entro tre mesi dalla sottoscrizione del medesimo atto, in relazione alla revisione del contratto ASP "Distretto di Fidenza"- Comune di Soragna rep. Asp. N. 006 del 31.12.2008, in scadenza al 31.12.2018;
- che Asp "Distretto di Fidenza" e Comune di Soragna, sciogliendo la riserva iscritta all'art. 26 del contratto di gestione del servizio socio-sanitario residenziale per anziani accreditato stipulato in data 30/10/2015, hanno concordato che il fattore produttivo "Struttura CRA" sia rientrato nella piena disponibilità del proprietario - Comune di Soragna con riconsegna dell'immobile e delle attrezzature;
- che allo stesso scopo, le suddette parti si sono date reciprocamente atto che, ai fini dell'accREDITAMENTO del servizio residenziale per Anziani sul territorio di Soragna, dal 1° gennaio 2019 Asp "Distretto di Fidenza" ha cessato ogni ruolo, in quanto tutti i fattori



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

produttivi richiesti e prescritti dalla direttiva regionale sono stati restituiti nella disponibilità del Comune di Soragna e del soggetto gestore privato accreditato Proges a.r.l., secondo le rispettive competenze;

- che per quanto sopra, ogni previsione riferita ad Asp “Distretto di Fidenza” del contratto di servizio sopra richiamato è da intendersi riconducibile al Comune di Soragna;

DATO ATTO:

- che il contratto di servizio stipulato il 30/10/2015 tra Asp “Distretto di Fidenza”, Cooperativa Sociale Pro.Ges, Azienda Usl e i Comuni del Distretto, per la CRA “Santa Rita” di Soragna all’art. 30. comma 4 indica che: *“E' facoltà delle parti modificare consensualmente il contratto per esigenze ovvero proposte delle parti stesse; ogni eventuale variazione che intervenga nel corso del rapporto contrattuale formerà oggetto di apposito atto aggiuntivo”*;
- che il **Comitato di distretto nella seduta del 20 febbraio 2019 ha approvato l'Atto aggiuntivo al contratto di servizio** stipulato in data 30/10/2015 relativo alla Casa Residenza per Anziani “Santa Rita” di Soragna.

RICHIAMATE:

- l’atto di concessione dell'accreditamento definitivo con determinazione del Comune di Fidenza n. 706 del 25.09.2015;
- la delibera di Giunta del Comune di Fidenza n. 179 del 08/09/2016 avente ad oggetto: "Accordo di programma integrativo del piano sociale di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale 2009/2015. Programma attuativo annuale 2016. Provvedimenti." che ha approvato l'aggiornamento del fabbisogno distrettuale dei servizi socio-sanitari accreditati;

PRESA VISIONE dello schema di atto aggiuntivo al contratto di servizio stipulato in data 30 ottobre 2015 per il servizio di CASA RESIDENZA ANZIANI “Santa Rita” di Soragna, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (all. “A”);

RITENUTO di approvare tale accordo aggiuntivo per consentire il recepimento delle modifiche intervenute a seguito di quanto esplicitato in premessa;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. i seguenti pareri:

- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, Cultura e Turismo, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato dato atto dell’irrelevanza contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, non presentando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. 267/2000;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le ragioni espresse in premessa, lo schema di atto aggiuntivo al contratto di servizio stipulato in data 30 ottobre 2015 per il servizio di CASA RESIDENZA ANZIANI “Santa Rita” di Soragna, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima con il relativo piano di investimento (all. “A”);
2. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Sociale Ufficio di Piano distrettuale ogni necessario adempimento conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
3. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione palesemente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134.4 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Vice Sindaco
Gianarturo Leoni

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO IN DATA 30/10/2015 RELATIVO ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI "SANTA RITA" DI SORAGNA.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 08/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO IN DATA 30/10/2015 RELATIVO ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI "SANTA RITA" DI SORAGNA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **non esprime parere in quanto non c'è rilevanza contabile.**

Busseto, lì 21/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 32

DEL 22/03/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO
DISTRETTUALE DI SERVIZIO STIPULATO IN DATA 30/10/2015 RELATIVO ALLA
CASA RESIDENZA PER ANZIANI "SANTA RITA" DI SORAGNA.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/03/2019 al 12/04/2019

Busseto li 28/03/2019

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

ADDENDUM/ATTO AGGIUNTIVO

AL CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO IN DATA 30 OTTOBRE 2015 PER LA GESTIONE
DELLA
CASA RESIDENZA ANZIANI "S. RITA " DI SORAGNA

TRA

Il Comune di FIDENZA (codice fiscale 82000530343 partita Iva 00163890346) , con sede in Fidenza piazza Garibaldi n. 1, rappresentato da _____, nato a _____) il _____ e domiciliato per la carica che ricopre presso la sede Comunale di Fidenza, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ; (soggetto istituzionalmente competente per l'ambito distrettuale e comune sede del servizio)

Il Comune di NOCETO (codice fiscale e partita Iva 00166930347), con sede in Noceto – Piazzale Adami, n. 1, rappresentato da _____ – _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica che ricopre presso la sede Comunale di Noceto, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ; (committente)

Il Comune di BUSSETO (codice fiscale e partita Iva 00170360341), con sede in Busseto – Piazza Verdi n. 10, rappresentato da _____ nato _____ il _____ e domiciliata per la carica che ricopre presso la sede Comunale di Busseto, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ; (committente)

Il Comune di FONTANELLATO (codice fiscale e partita Iva 00227430345), con sede in Fontanellato – Piazza Matteotti, n. 1, rappresentato da _____ – _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica che ricopre presso la sede Comunale di Fontanellato, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ; (committente)

Il Comune di FONTEVIVO (codice fiscale e partita Iva 00429190341), con sede in Fontevivo – Piazza Repubblica n. 1, rappresentato da _____ - _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica che ricopre presso la sede Comunale di Fontevivo, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ; (committente)

Il Comune di ROCCABIANCA (codice fiscale e partita Iva 00427670344), con sede in Roccabianca – Viale Rimembranze n. 3, rappresentato da _____ – _____, nato a _____ il _____ e domiciliata per la carica che ricopre presso la sede Comunale di Roccabianca, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ; (committente)

Il Comune di SALSOMAGGIORE TERME (codice fiscale e partita Iva 00201150349), con sede in Salsomaggiore Terme – Piazza Libertà, 1, rappresentato da _____ – _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica che ricopre presso la sede Comunale di Salsomaggiore Terme, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ; (committente)

Il Comune di SAN SECONDO PARMENSE (codice fiscale e partita Iva 00231310343), con sede in San Secondo Parmense Piazza Mazzini n. 10, rappresentato da _____ – _____

_____, nato _____ il _____ e domiciliato per la carica che ricopre presso la sede Comunale di San Secondo Parmense, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____; (committente)

Il Comune di SISSA TRECASALI (codice fiscale e partita Iva 02705440341), con sede in Sissa Trecasali – Via Provinciale, 38 – località Sissa, rappresentato da _____ – _____, nato a _____ il _____ e domiciliata per la carica che ricopre presso la sede Comunale di Sissa Trecasali, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____; (committente)

Il Comune di SORAGNA (codice fiscale e partita Iva 00223170341), con sede in Soragna – Piazzale Meli Lupi, 1, rappresentato da _____ – _____, nato a _____ il _____ e domiciliata per la carica che ricopre presso la sede Comunale di Soragna, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____; (committente)

Il Comune di POLESINE ZIBELLO (codice fiscale e partita Iva 00218120343), con sede in Via delle Rimembranze, 12, rappresentato da _____ – _____, nato a _____ il _____ e domiciliata per la carica che ricopre presso la sede Comunale di Polesine P.se, che sottoscrive il presente atto in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____; (committente)

L'Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza con sede in Via Don Enrico Tincati, n. 5 - Fidenza C.F. e P.IVA 01874230343, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica che ricopre presso la sede la sede del Distretto, che sottoscrive il presente atto in base alla delega del Direttore Generale prot. n. _____ del _____ – soggetto gestore del FRNA e committente per le prestazioni sanitarie

E

la Cooperativa Sociale PRO.GES. a r.l. con sede in Parma – Via Colorno, 63, Codice Fiscale e P.I. 01534890346 Rappresentata dal Legale Rappresentante Giancarlo Anghinolfi, nato a Montechiarugolo il 17.08.1957 e domiciliato/a per la carica presso la sede della Cooperativa in Via Colorno n. 63 e legittimato a stipulare in nome e per conto della stessa (gestore);

PREMESSO CHE in data 30.10.2015, con n. 195, è stato stipulato il contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato definitivamente di casa residenza anziani non autosufficienti "S. RITA" di Soragna per il periodo dal 01/11/2015 al 30/09/2020;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 30 del CDS n. 195 del 30.10.2015 – MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO-, nel quale espressamente si prevede che le parti possono modificare consensualmente il contratto per esigenze ovvero proposte delle parti stesse, formando oggetto di apposito atto aggiuntivo;

VERIFICATO in particolare che:

- all'art. 26 del contratto di servizio sopra richiamato, le parti interessate (Proges-ASP-Comune di Soragna) convenivano che gli allegati D, E, F del contratto medesimo sarebbero stati oggetto di revisione entro tre mesi dalla sottoscrizione del medesimo atto, in relazione alla revisione del contratto ASP-Comune di Soragna rep. Asp n. 006 del 31.12.2008, in scadenza al 31.12.2018;
- Asp Distretto di Fidenza e Comune di Soragna, sciogliendo la riserva iscritta all'art. 26 del contratto di gestione del servizio socio-sanitario residenziale per anziani accreditato stipulato in data 30/10/2015, hanno concordato che il fattore produttivo "Struttura CRA" sia rientrato nella piena disponibilità del proprietario -Comune di Soragna – con riconsegna dell'immobile e delle attrezzature; allo stesso scopo, le parti si sono date reciprocamente atto che, ai fini dell'accREDITamento del servizio residenziale per Anziani sul territorio di Soragna, dal 1° gennaio 2019 Asp Distretto di Fidenza ha cessato ogni ruolo, in quanto tutti i fattori produttivi richiesti e prescritti dalla direttiva regionale sono stati restituiti nella disponibilità del Comune di Soragna e del soggetto gestore privato accreditato Proges srl, secondo le rispettive competenze;
- per quanto sopra ogni previsione riferita ad Asp Distretto di Fidenza del contratto di servizio è da intendersi riconducibile al Comune di Soragna;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le previsioni di cui di seguito intervengono a modifica ed integrazione del contratto del contratto di servizio n. 195 del 30.10.2015 richiamato, che è da intendersi valido ed efficace laddove con il presente atto non revisionato.

2) Art. 1 Comma 3

L'immobile utilizzato per la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto è di proprietà del Comune di Soragna, garantendone a PRO.GES. la disponibilità per tutta la durata dell'accREDITamento definitivo;

3) Art. 4 comma 3

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'immobile, arredi e attrezzature, il rapporto tra Comune di Soragna e il soggetto Gestore è regolato da apposito contratto d'uso, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato F).

4) Art. 9 comma 2

1. Nell'Allegato D sono anche specificati eventuali fattori produttivi messi a disposizione dal Comune di Soragna, e i relativi riconoscimenti economici da parte del soggetto gestore.

5) art. 25 comma 1

Tale documentazione sarà presente in struttura e visionabile dagli enti preposti e dal Comune di Soragna.

6) art. 26 risorse patrimoniali

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto sono di proprietà del Comune di Soragna.
2. Il Comune di Soragna assicura la disponibilità dei suddetti beni a Proges per tutta la durata dell'accreditamento definitivo, così come disciplinato nel contratto di concessione a terzi dell'uso, allegato al presente atto.
3. Negli Allegati D, E e F sono regolamentate le competenze e gli oneri relativamente a manutenzioni ordinarie e straordinarie e coperture assicurative, nonché il corrispettivo giornaliero a carico del Gestore per la disponibilità dell'immobile, fissato in €7,00/di' per posto letto, come previsto dalla deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2110/2009 – Capitolo 6.

7) art. 27 comma 4

Il gestore del servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso

8) art. 28

COMMA 1 - I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.

COMMA 2 - Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui siano chiamati a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provino un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 c.c..

9) ALLEGATO D – FATTORI PRODUTTIVI

CAPO I – FATTORI PRODUTTIVI

ART. 1 - FATTORI PRODUTTIVI GARANTITI DAL COMUNE DI SORAGNA

Il Comune di Soragna garantisce i seguenti fattori produttivi:

- intestazione e pagamento energia elettrica, secondo quanto previsto all'Art. 12;
- servizio manutenzione, secondo quanto previsto dall'Allegato E specificatamente dedicato a tale servizio.

I suddetti fattori produttivi verranno garantiti dal Comune di Soragna per tutta la durata del contratto di servizio fatti salvi eventuali successivi accordi con il soggetto gestore.

I rapporti economici sono regolati secondo quanto previsto all'articolo 14.

ART. 2 FATTORI PRODUTTIVI GARANTITI DA COOP PROGES

La Cooperativa Pro.ges garantisce i seguenti fattori produttivi:

- prestazioni socio-assistenziali specificatamente previste dalla normativa regionale vigente in materia di funzionamento delle strutture residenziali e delle normative dell'accreditamento dei servizi, garantendo i requisiti minimi di personale, previsti dal successivo Art. 3;
- prestazioni sanitarie secondo quanto stabilito dall'Allegato C;
- prestazioni per la cura della persona, quali barbiere/parrucchiere, pedicure;
- fornitura di tutto il materiale di consumo assistenziale e sanitario per ospiti: a titolo esemplificativo presidi incontinenza, prodotti per igiene personale, materiale per medicazione, altro materiale di consumo assistenziale ecc;
- fornitura, a integrazione o in sostituzione di quanto già presente nelle strutture di ausili protesici e dispositivi medici;
- servizio di pulizia, rispettando le indicazioni minime previste al successivo Art. 8
- servizi alberghieri: servizio di lavanderia interna e servizio di guardaroba, e altri servizi secondo quanto previsto agli art. 8 e 9;
- subentro nell'autorizzazione al funzionamento della struttura;
- assunzione degli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dal servizio;
- intestazione e pagamento delle seguenti utenze:
 - acqua;
 - telefonia
 - linee dati
- servizi alberghieri: servizio lavanolo esterno e servizio ristorazione, secondo quanto previsto ai successivi articoli;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, delle attrezzature e ausili secondo quanto previsto dall'Allegato E;
- manutenzione del fabbricato e degli impianti, secondo quanto previsto dall'Allegato E;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e degli eventuali terreni occupati dal fotovoltaico, secondo quanto previsto dall'Allegato E;
- attivazione delle procedure obbligatorie per lo smaltimento dei rifiuti (normali e speciali) e pagamento relativi oneri;
- gestione calore e climatizzazione estiva.

CAPO III - SERVIZI ALBERGHIERI

ART. 8 SERVIZIO DI LAVANOLO ESTERNO, LAVANDERIA E GUARDAROBA

Per tutta la durata del presente contratto, Proges assicura il servizio di lavanolo esterno ed interno: lavanderia della biancheria ospiti e il servizio di guardaroba. Tale servizio ha per oggetto la gestione della lavanderia e guardaroba degli indumenti degli ospiti, il lavaggio, asciugatura, stiratura e di tutta la biancheria piana. Le prestazioni consisteranno in:

- raccolta degli indumenti;
- pulizia, lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti personali, stoccaggio negli appositi locali, consegna negli armadi personali;
- gestione di tutto il guardaroba degli ospiti;
- lavaggio, asciugatura e stiratura di tutta la biancheria piana occorrente per il funzionamento della struttura;
- fornitura di tutta la suddetta biancheria a graduale sostituzione della esistente;

- pulizia degli ambienti utilizzati e delle attrezzature.

ART. 9 SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Per il servizio di ristorazione, e per tutta la durata del contratto, la Cooperativa Proges procederà autonomamente a garantire il servizio di ristorazione.

Cooperativa Proges provvederà autonomamente alla fornitura di tale servizio di ristorazione, utilizzando la cucina della struttura e facendosi carico di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri relativi al servizio, compresi gli oneri manutentivi ordinari e straordinari relativi alle attrezzature di cucina.

ART. 11- SERVIZIO DI GESTIONE CALORE

Con decorrenza 1.1.2019, Proges assicura, per tutta la durata del contratto, il servizio di gestione calore, tramite contratto stipulato con società terze, comprendente i seguenti servizi:

Servizio energia: come definito dall'art. 1 comma 1 lettera p) del DPR 412/93 e dal D.lgs 115/2008 Allegato II. Il servizio include:

fornitura del vettore energetico per gli impianti per la climatizzazione invernale, garantendo la conformità delle caratteristiche fisico-chimiche a quelle fissate dalla legislazione;

gestione conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti per la climatizzazione invernale e delle apparecchiature, compresa l'assunzione del ruolo del Terzo Responsabile;

gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici integrati alla climatizzazione invernale atti alla produzione di fluidi caldi (impianti di produzione acqua calda sanitaria, acqua surriscaldata e impianto idrico sanitario);

Servizio tecnologico Climatizzazione estiva: gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti per la climatizzazione estiva e delle apparecchiature;

Servizio di reperibilità e pronto intervento.

Il suddetto fattore produttivo verrà garantito dal Comune di Soragna per tutta la durata del contratto di servizio fatti salvi eventuali successivi accordi con il soggetto gestore

ART 12 – SPESE ENERGIA ELETTRICA

Il Comune di Soragna sosterrà le spese per la fornitura di energia elettrica e chiederà al soggetto accreditato il rimborso integrale delle stesse, in una delle modalità previste dal successivo art. 14.

ART. 14 – RAPPORTI ECONOMICI

Per il fattore produttivo assicurato dal Comune di Soragna : SPESE ENERGIA ELETTRICA, le prestazioni, salvo quanto già indicato agli articoli 8 e 9, verranno fatturate dal Comune di Soragna al soggetto accreditato, con fattura con IVA ad aliquota di legge sull'imponibile di competenza della Cooperativa. Il soggetto gestore accreditato riconosce al Comune di Soragna per l'aggravio dell'attività amministrativa un corrispettivo annuo di € 5.000,00 oltre IVA.

Proges procederà al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla ricezione di apposito documento contabile.

CAPO IV – TRASPORTI

ART. 16 - AUTOMEZZI

Il Comune di Soragna concede in comodato gratuito a Pro.ges i seguenti mezzi attrezzati per il trasporto disabili per svolgere servizi di trasporto per la Casa Residenza per Anziani:

Fiat Ducato targato BD830LC

ART. 17 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SORAGNA E DELLA COOP. PRO.GES

La Cooperativa Pro.ges si impegna a utilizzare tali automezzi per il Servizio di Casa Residenza per Anziani.

La Cooperativa deve provvedere a:

- rifornimento e pagamento del necessario carburante;
- oneri di manutenzione ordinaria (spese conseguenti alla normale usura e utilizzo del veicolo, quali pneumatici, olio, pastiglie freni, tagliandi manutentivi ecc.) e di manutenzione straordinaria (spese riguardanti sostituzioni o riparazioni non necessariamente conseguenti all'usura o all'utilizzo del veicolo) e i danni conseguenti a sinistro.
- far fronte con mezzi propri sostitutivi a fermi macchina sia di natura temporanea sia di natura permanente;

Restano a carico del Comune di Soragna, proprietario degli automezzi le spese riguardanti la tassa automobilistica di circolazione dei veicoli, nonché l'assicurazione (RCA) per le quali verrà richiesto relativo rimborso alla Cooperativa Pro.ges.

Proges ha altresì l'onere di corrispondere al Comune di Soragna, il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui si verificassero danneggiamenti ai mezzi, a causa di negligenza dovuta al conducente, nonché di provvedere al pagamento, concordandone le modalità con l'Amministrazione Comunale stessa, di sanzioni amministrative imputabili al periodo di utilizzo dei mezzi in parola.

In caso di sinistro con danni al veicolo, la Cooperativa Pro.ges è tenuta a darne comunicazione, entro 48 ore dall'evento, al Comune di Soragna - Responsabile del Settore Patrimonio.

ART. 19 - RESTITUZIONE DEGLI AUTOMEZZI AL COMUNE

Il Comune di Soragna si riserva la facoltà di verificare le condizioni dei veicoli affidati in qualunque momento.

I mezzi indicati al precedente articolo 16 dovranno essere riconsegnati al Comune di Soragna entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto, nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati, salvo la normale usura.

Nel caso in cui la restituzione degli automezzi non fosse possibile, o per caso fortuito (sia ordinario, che straordinario, come ad esempio il furto), o per eventi imputabili a Proges (anche in conseguenza di sinistri), quest'ultima si impegna a corrispondere al Comune di Soragna l'equivalente in denaro del valore commerciale degli automezzi non restituiti.

ALLEGATO E - SERVIZIO MANUTENZIONE

Integrazione ART. 1 – INTERVENTI A CARICO DEL GESTORE E INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE DI SORAGNA

Il Gestore ha l'obbligo di custodire e aggiornare tutta la documentazione attinente alla manutenzione eseguita.

ART. 1 BIS - PRESA IN CARICO DELLA STRUTTURA

Le Parti richiamano a tutti gli effetti nei propri confronti il verbale di presa in consegna dei locali stipulato con ASP Distretto Fidenza all'atto dell'immissione in possesso.

ART.3 - COMPETENZE COMUNE DI SORAGNA

Restano a carico del Comune di Soragna le manutenzioni straordinarie di importo superiore a € 500,00 ad intervento, oltre all'Iva di legge, come definite al successivo art. 10.

ART. 4 - MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA E DELLE AREE DI PERTINENZA

Il Gestore si impegna a custodire e a provvedere al mantenimento della funzionalità ed efficienza della struttura attraverso interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere l'edificio e le aree di pertinenza in buono stato d'uso, affinché sia garantito un ambiente di vita igienicamente compatibile con la presenza degli anziani.

E' da considerarsi manutenzione ordinaria il tempestivo sgombero neve sia dei percorsi pedonali sia di quelli carrai. Sono al contrario da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, e pertanto a carico del Comune, gli interventi riguardanti potature straordinarie di alberi ad alto fusto escluse le pulizie di rimonda del secco e di contenimento della chioma, e/o abbattimenti di qualsiasi alberature che si rendessero necessarie e l'eventuale sgombero di alberature crollate.

Fatti salvi eventuali successivi accordi, restano a carico del Comune le attività di manutenzione dell'area adibita ad impianto fotovoltaico.

E' fatto divieto assoluto di apportare qualsiasi modifica sia di tipo strutturale che impiantistico che possa pregiudicare la sicurezza già in essere nella struttura.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle norme di sicurezza anche in caso di interventi in emergenza o in estrema urgenza. La loro esecuzione dovrà essere comunicata al Comune prima dell'inizio dei lavori tramite apposita modulistica di legge, al fine di ottenerne la relativa autorizzazione scritta.

Al termine di eventuali interventi per i quali è prevista certificazione di messa a norma, il Gestore dovrà farsi rilasciare appositi atti di conformità, trasmettendone copia al Comune di Soragna.

Art. 6 - CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE DI SORAGNA.

Il personale del Comune di Soragna, espressamente incaricato, può, in qualsiasi momento, effettuare tutte le verifiche di controllo che ritiene necessarie sugli impianti, nei locali e negli edifici, che devono pertanto essere resi accessibili, in qualsiasi momento.

L'assenza del referente del Gestore o di altro suo incaricato, non inficerà l'esito dell'accertamento.

ART. 8 – MANUNTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ARREDI E RELATIVI COMPLEMENTI ATTREZZATURE, ELETTRODOMESTICI E AUSILI

E' interamente a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria di arredi, attrezzature, elettrodomestici ed ausili, senza limite di soglia, fatta espressa esclusione per la cucina riguardo agli interventi da eseguire all'atto del subentro del Gestore.

Il Gestore si impegna a garantire un uso corretto e diligente dell'intera dotazione concessa in uso e un utilizzo della medesima esclusivamente per il servizio oggetto di affidamento.

Il Gestore si impegna inoltre a fornire tutte le attrezzature, gli arredi, e relativi complementi, elettrodomestici, gli ausili, le telerie e gli utensili vari mancanti, necessari per la perfetta erogazione del servizio, sostenendone le relative spese.

Il Gestore si impegna altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria, quest'ultima senza limiti di soglia economica, di tutto il sopraccitato materiale, nonché, qualora fosse necessario, alla loro sostituzione, facendosi inoltre carico dell'onere dello smaltimento dei rottami.

Inoltre per quanto concerne la dotazione di articoli casalinghi, e di tutti quegli utensili soggetti a usura corrente o per natura frangibili, viene fatto obbligo al Gestore di provvedere sistematicamente al reintegro quantitativo e qualitativo dei medesimi e/o all'eventuale implementazione, qualora fosse necessaria, assumendosene i relativi oneri.

Le attrezzature sostitutive e tutto quanto messo a disposizione dal Gestore, nell'espletamento del servizio, deve essere idoneo tecnicamente per la specifica destinazione d'uso e conforme alle leggi vigenti in materia.

E' fatto altresì obbligo al Gestore di adempiere a tutte le verifiche di legge su impianti e sulla struttura in qualità di datore di lavoro con particolare riguardo al rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi, aggiornamento dei piani di evacuazione e relativa cartellonistica di emergenza, oltre che alla verifica di agibilità della struttura a seguito di eventi sismici o calamitosi.

Per eventuali dismissioni di beni contenuti nell'inventario, il Gestore dovrà darne apposita comunicazione al Comune di Soragna, all'Ufficio Patrimonio entro 10 giorni dalla dismissione.

Alla scadenza del contratto, il Gestore si impegna a riconsegnare al Comune di Soragna, previa stesura di apposito verbale, le attrezzature, gli arredi, gli ausili e utensili vari in uso nello stato in cui furono consegnati, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali carenze riscontrate rispetto alle risultanze del verbale di consegna iniziale, formeranno oggetto di valutazione economica in contraddittorio e i relativi importi saranno addebitati al Gestore.

Tutti i materiali, arredi, attrezzature, ausili, ecc, che il Gestore immetterà nella struttura per la gestione del servizio, ad integrazione o in sostituzione di quelli del Comune di Soragna o per nuove necessità, sono e rimangono di proprietà del Gestore e al termine del presente contratto il Gestore sarà autorizzato a ritirarli con preavviso determinato in mesi tre, previo contraddittorio.

Nel caso in cui il nuovo soggetto Gestore non intenda esercitare il diritto di riscatto, il Gestore ritirerà i beni, fatto salvo di concordare un tempo tecnico per permettere all'eventuale nuovo soggetto Gestore di provvedere all'acquisto.

ART. 9 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

La manutenzione degli impianti termici e di condizionamento è a carico del gestore nell'ambito del contratto stipulato con società terze per la della gestione calore, così come disciplinato nell'Allegato dei Fattori Produttivi.

ART. 10 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione STRAORDINARIA competono al Comune di Soragna, secondo quanto stabilito nell'art. 1.

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di cui all'art. 3 lettera b) del DPR n380 del 06/06/2001, e s.m. e. Gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti necessari al di sopra della soglia economica di € 500,00, potranno essere eseguiti direttamente dal Gestore, previa comunicazione scritta al Comune di Soragna, con il conseguente riconoscimento degli oneri sostenuti. Le Parti convengono che in tali casi potrà essere conseguentemente ridotto o il corrispettivo previsto

per l'attività amministrativa di cui all'art.14 del contratto e/o all'occorrenza il corrispettivo previsto per la disponibilità dell'immobile e di cui al contratto di allegato F.

Il Comune di Soragna si riserva comunque sempre la facoltà di svolgere direttamente i servizi di manutenzione straordinaria, oltre alla soglia pattuita dei 500 Euro oltre IVA di legge.

Sono altresì ovviamente a completo carico del Gestore tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere causati da negligenza dal personale dello stesso nel compimento delle funzioni previste nel contratto di servizio e relativi allegati.

ART. 11 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Per quanto concerne gli interventi di competenza del Comune di Soragna, lo stesso fornirà al Gestore i nominativi dei referenti operativi di ogni Ditta incaricata. Il Coordinatore del Servizio o persona da esso delegata si rapporterà direttamente con i referenti delle Ditte incaricate per gli aspetti operativi e gestionali del servizio.

Il Gestore segnalerà tempestivamente al Comune eventuali criticità nello svolgimento dei suddetti servizi e/o eventuali necessità di manutenzione straordinaria. A tal fine il Comune, tramite l'Area Patrimonio, procederà in accordo con il Gestore a monitorare le Ditte affidatarie dello svolgimento dei vari servizi manutentivi in carico alle parti anche convocando, qualora necessario, incontri congiunti.

Al fine di permettere al Comune di procedere al pagamento delle fatture per interventi manutentivi straordinari effettuati dal gestore e dal Comune stesso autorizzati, il Gestore dovrà procedere a raccogliere e siglare di volta in volta i rapporti di intervento, nonché alla raccolta e verifica delle bolle di consegna/documenti di trasporto fornendo gli originali siglati al Comune e segnalando ogni eventuale difformità.

ALLEGATO F – CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE E RELATIVI ARREDI E ATTREZZATURE

N.....di Repertorio del

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE E RELATIVI ARREDI E ATTREZZATURE

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di
in Soragna nella sede municipale in Piazzale Meli Lupi, 1
CONTRAENTI :

COMUNE DI SORAGNA

(C.F. e P.IVA n. 00223170341) legalmente rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, nata in Svizzera il 25/02/1974 (C.F. SCLNNL74B65Z133H) domiciliata per la carica presso il Comune di Soragna, piazzale Meli Lupi 1,

e

La Cooperativa Sociale PRO.GES. a r.l. con sede in Parma – Via Colorno, 63, Codice Fiscale e P.I. 01534890346 Rappresentata dal Legale Rappresentante Giancarlo Anghinolfi, nato a Montechiarugolo il 17.08.1957 e domiciliato/a per la carica presso la sede della Cooperativa in Via Colorno n. 63 e legittimato a stipulare in nome e per conto della stessa;

PREMESSO

che Con determina del Responsabile per l'accreditamento dei servizi (Comune di Fidenza) n. 706 del 25/09/2015 è stato concesso l'accreditamento definitivo per il Servizio di Casa Residenza per Anziani "Santa Rita" di Soragna, in base alla delibera regionale 514/2009 e s.m.i alla Cooperativa PRO.GES.

Che, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 29.10.2015, l'immobile S. Rita veniva concesso in uso a titolo oneroso alla Cooperativa Proges per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;

che in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 123 del 29.12.2018, l'immobile S. Rita è rientrato nella piena disponibilità e proprietà del Comune di Soragna;

Che la DGR 2110/2009 punto 6 e successive modifiche ed integrazioni, prevede a carico del soggetto gestore accreditato, che introita le rette e le quote del FRNA, un costo, per la disponibilità dell'immobile adibito a Casa Residenza per Anziani, di € 7,00/al die per posto letto;

CIO' PREMESSO

dichiarando di riconoscere e confermare la premessa narrativa, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

1 - Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Soragna qui rappresentato dal Responsabile Servizio Sociale Seclì Antonella, avente la proprietà, dell'immobile sito in Via IV Novembre, 32 per l'attività di Casa Residenza per Anziani, concede in uso a titolo oneroso alla Cooperativa Sociale PRO.GES, soggetto accreditato definitivamente, l'immobile denominato "Santa Rita", sito in Soragna in Via IV Novembre, 32, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Soragna al Foglio 26 Mapp. 377, d'ora in poi più brevemente "immobile".

Art. 2 – DESTINAZIONE

1- L'immobile sarà utilizzato esclusivamente ad uso Casa Residenza per Anziani.

2 – il Comune di Soragna garantisce che l'immobile è idoneo all'uso a cui Pro.ges lo destinerà anche in relazione agli strumenti urbanistico - edilizi ed alle autorizzazioni necessarie.

3 – Il Comune di Soragna garantisce che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti

4 – Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti subentrano nel verbale di presa in consegna dei locali precedentemente redatto e sottoscritto con ASP in merito alla verifica dello stato dei locali stessi, degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi, ferme le attività di manutenzione successivamente individuate e oggetto di definizione e pianificazione tra le Parti, in conformità a quanto esplicitato nell'allegato E delle manutenzioni.

Art. 3 – DURATA

1 - Le parti convengono che il presente contratto abbia durata dal 01.01.2019 sino al 30.09.2020, scadenza prevista nel precedente contratto di servizio n. 195/2015.

2 – Al termine del periodo del contratto gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti

Art. 4 – RECESSO

1 – La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta il recesso immediato dal presente contratto, con contestuale definizione degli oneri pendenti posti a carico del gestore, fatti salvi gli eventuali maggiori danni in applicazione del contratto di servizio.

Art. 5– CORRISPETTIVO e DOMICILIAZIONE BANCARIA

1 – Sulla base di quanto disposto dalla DGR 2110/2009 e successive modifiche ed integrazioni, il costo a carico di Proges per la disponibilità dell'immobile ammonta ad € 7,00/die (IVA inclusa) per ogni posto letto per un totale di € 132.860,00 annui (IVA inclusa).

2 – Il corrispettivo di cui al punto 1, sarà versato in n. 02 rate semestrali posticipate, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Comune di Soragna. Annualmente verrà effettuato il calcolo del tasso di riempimento effettivo della struttura. In caso di minore occupazione dei posti si procederà al conguaglio degli importi già pagati che verrà calcolato sull'effettiva occupazione per i posti autorizzati e, per quelli accreditati sul tasso di riempimento inferiore al 96%.

3 - Il corrispettivo è stato calcolato sulla base del costo fissato dalla Regione Emilia Romagna per la disponibilità dell'immobile (Dgr 2110/2009 e ss.mm.ii.); eventuali variazioni determinate dalla Regione o da altro organo preposto in merito ai criteri sulla base dei quali definire il corrispettivo troveranno immediata applicazione nel presente contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c.

4 - Il mancato o ritardato pagamento di una rata semestrale superiore a 30 giorni sarà considerato inadempimento grave e darà facoltà al Comune di Soragna di risolvere il contratto. Il Comune di Soragna farà pervenire a Pro.ges comunicazione con lettera raccomandata indicando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione dei pagamenti; decorso tale termine, qualora Pro.ges non avesse provveduto, il Comune di Soragna avrà la facoltà di risolvere il contratto nei termini di legge.

5. – Sono fatti salvi eventuali successivi accordi tra Comune di Soragna e Cooperativa Proges per una diversa imputazione del corrispettivo di cui al punto 1, fino alla scadenza del contratto di servizio.

Art. 6 - CONSEGNE

1 – Il Comune di Soragna consegna a Pro.ges l'immobile come da verbale di cui all'art. 2 comma 4 e munito dell'autorizzazione al funzionamento che da' conferma della condizione dei fabbricati e degli impianti e del rispetto da parte degli stessi dei requisiti dettati dagli strumenti urbanistico - edilizi e di controllo tecnico sanitario.

IL Comune di Soragna consegna a Pro.ges anche i beni e le attrezzature presenti nell'immobile, di cui verrà redatto apposito inventario tra le parti.

2 – Pro.ges si impegna a servirsi dell'immobile e delle relative attrezzature e arredi nel modo migliore per evitare deterioramenti o danni di qualsiasi genere agli stessi.

Art. 7 – INTERVENTI (MODIFICHE, MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI, ecc.)

1 - Le parti convengono il divieto di qualsiasi intervento sull'immobile, non autorizzato preventivamente dal Comune di Soragna, statuendo che la violazione dello stesso costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (Clausola risolutiva espressa) .

Art. 8 – MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le manutenzioni straordinarie dell'immobile e dei relativi impianti sono a carico del Comune di Soragna , con le specifiche disciplinate nel contratto di Servizio e relativi allegati a cui si rinvia.

A carico del Comune di Soragna sono anche le quote di ammortamento della realizzazione dell'impianto fotovoltaico sull'immobile.

Art.9 – LOCALI, MATERIALI E ATTREZZATURE

1 – Pro.ges dichiara di avere trovato i locali, le attrezzature e gli arredi consegnati e oggetto del presente contratto adatti al proprio uso e si impegna a riconsegnarli nelle stesse condizioni nelle quali sono stati concessi, salvo il normale deterioramento d'uso.

2 – Per i materiali e le attrezzature consegnate, risultano di riferimento gli inventari in fase di redazione da parte del Comune di Soragna.

3 - Tutti i materiali, arredi, attrezzature, ausili, ecc, che il Gestore immetterà nella struttura per la gestione del servizio, ad integrazione o in sostituzione di quelli del Comune o per nuove necessità, sono e rimangono di proprietà del Gestore e al termine del presente contratto il Gestore sarà autorizzato a ritirarli con preavviso determinato in mesi tre, previo contraddittorio.

4 - Le parti convengono che gli ambienti della struttura individuati quali "archivio" o "deposito documenti" o altra denominazione equivalente che accolgono materiale archivistico storico vario ("archivio storico") (raccolta delle cartelle cliniche e dei contratti degli ospiti stipulati dal gestore/Asp ecc.) siano correttamente conservati e protetti con porta dotata di autochiusura.

ART. 10 – ESONERI

Pro.ges esonera espressamente il Comune di Soragna da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri utenti dello stabile o di terzi.

ART. 11 – ASSICURAZIONI

Proges si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo del contratto, polizze assicurative per i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi - a copertura di tutti i danni fisici, materiali, diretti o indiretti a persone o a cose, con massimale minimo di 5.000.000,00 di euro;
- incendio - per tutti i danni arrecati ai fabbricati, agli impianti, e ai beni immobili di proprietà del Comune di Soragna, comunque riconducibili a Proges, ivi comprese le attività di manutenzione a carico di Proges; per danni da inquinamento; per le cose in consegna ed in custodia, e per l'utilizzo delle attrezzature presenti nell'immobile e nelle sue pertinenze.

Proges si impegna a fornire al Comune le sopracitate polizze.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1 - Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Parma.

ART. 13 – REGISTRAZIONE E SPESE

1 – Il presente contratto è soggetto ad imposta di registro nella misura di legge. Ogni onere contrattuale e fiscale derivante dal presente contratto sarà posto a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente richiamato, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Soragna,

Comune di Soragna
(Dott.ssa Antonella Seclì)

Coop Pro.ges.
(Dott Giancarlo Anghinolfi)

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo averli singolarmente riesaminati, le parti dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli :

Articolo 2 - Destinazione

Articolo 4 – Recesso

Articolo 7 – Interventi (Modifiche, miglioramenti, Addizioni ecc.)

Articolo 8 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Articolo 9 – Locali, materiali e attrezzature

Articolo 10 - Esoneri

Articolo 11 – Assicurazioni

Comune di Soragna
(Dott.ssa Antonella Seclì)

Coop Pro.ges
(Dott. Giancarlo Anghinolfi)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 32 del 22/03/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANARTURO LEONI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 28/03/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena